

**Avv. MARCO BERTINELLI TERZI**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

Corso Stamira, 29 - Tel. e fax 071/202183  
e-mail: [terzilaw@studiobertinelliterzi.it](mailto:terzilaw@studiobertinelliterzi.it)  
pec: [marco.bertinelliterzi@pec-ordineavvocatiancona.it](mailto:marco.bertinelliterzi@pec-ordineavvocatiancona.it)  
60122 A N C O N A

*Ancona, li 25 ottobre 2022*

Spett.le  
**Federazione Ordini**  
**Ingegneri Marche**  
Via Ing. Roberto Bianchi snc  
60131 – Ancona

**Oggetto: Vademecum relativo al conferimento ed all'espletamento degli incarichi di consulenza da parte degli iscritti all'albo ingegneri-architetti-geometri del Tribunale**

Parere Legale

Le indicazioni funzionali contenute nel Vademecum del Tribunale mi paiono in linea di massima condivisibili.

Anzitutto, ai sensi dell'art. 63 c.p.c., nel momento in cui il Consulente viene scelto tra coloro che risultano iscritti al relativo albo, sullo stesso incombe l'obbligo di compiere gli atti per i quali gli viene conferito l'incarico, a meno che egli non faccia presente al Giudice che sussistono dei motivi per i quali preferirebbe astenersi.

Sarà il Giudice a valutare l'esistenza di gravi motivi e così a decidere se acconsentire o meno all'astensione.

Tuttavia, l'astensione deve essere obbligatoriamente disposta negli stessi casi nei quali tale obbligo è previsto per il Giudice ai sensi dell'art. 51 c.p.c., in virtù del rinvio a tale norma contenuto nell'art. 63 co. 2 c.p.c..

Con riferimento alle previsioni normative contenute nell'art. 51 cit., è stato in particolare affermato in giurisprudenza che non deve sussistere soltanto la terzietà dei Giudici (e, per espreso richiamo della

norma, anche del CTU) rispetto agli interessi oggetto di causa, ma che i Giudici (e i CTU) devono anche apparire terzi rispetto a tali interessi.

L'elencazione dei casi in cui il Giudice (e, per il richiamo fatto, il CTU) deve astenersi è contenuto nel predetto art. 51 co. 1, (nn.ri 1), 2), 3), 4) e 5) ) alla cui lettura si rimanda.

A prescindere dai casi in cui l'astensione può essere opportuna od obbligatoria, è sempre possibile che il CTU possa rinunciare all'incarico oppure non accettarlo ove ricorra secondo il Giudice un giustificato motivo, come ad esempio non essere competente nella materia di cui si tratta in causa ovvero ricorrendo motivi di salute opportunamente documentati.

Mi sembra però condivisibile che non possa costituire giustificato motivo l'eccessivo carico di lavoro determinato dal contemporaneo conferimento di mandati professionali da parte della clientela privata, per le ragioni rappresentate nel Vademecum di cui trattasi.

Ritengo, tuttavia, che il professionista possa ottenere l'esonero o la revoca giudiziale dell'incarico qualora l'eccessivo carico di lavoro sia motivato dal contemporaneo conferimento di altre consulenze da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Va precisato, inoltre, che l'inadempimento del Consulente all'obbligo di prestare il proprio ufficio, ove ne sia richiesto, nel termine che gli è stato assegnato dal Giudice, può essere fonte di responsabilità sia sotto il profilo disciplinare che penale, non potendo egli autonomamente rinunciare all'incarico.

Sotto il primo aspetto, ai Consulenti che non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti, possono essere inflitte le relative sanzioni, consistenti nell'avvertimento, nella sospensione dall'albo per un periodo non superiore ad un anno e, nei casi più gravi, nella cancellazione dall'albo stesso.

Per quanto concerne, invece, la responsabilità penale, occorre rilevare anzitutto che il Consulente tecnico, ai sensi dell'art. 357 c.p., riveste la qualifica di "pubblico ufficiale", per cui l'inadempimento dell'obbligo di prestare il proprio ufficio, configura a carico del consulente i reati di cui all'art. 366 c.p..

Il primo si realizza con l'ottenimento, con mezzi fraudolenti, dell'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare l'ufficio, mentre il secondo si realizza con il rifiuto di adempiere alle proprie funzioni, come nei casi in cui il CTU non si presenta all'udienza per assumere l'incarico senza giustificato motivo oppure fornisce false giustificazioni per essere sostituito. In questi casi la pena prevede la reclusione fino a sei mesi oppure la multa da 30 a 516 euro.

Per completezza di esposizione, aggiungo che l'art. 64 co. 1 c.p.c. estende al CTU le disposizioni del codice penale relative ai periti come il reato di falsa perizia, mentre il secondo comma della medesima disposizione, sanziona penalmente il Consulente tecnico che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti.

Infine, in ragione del fatto che, come si è detto, il CTU riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., egli è destinatario anche di norme riguardanti reati come corruzione (art. 318 c.p.), concussione (art. 317 c.p.) ed abuso di ufficio (art. 323 c.p.).

Per quanto riguarda, poi, le proroghe dei termini per il deposito della CTU, occorre precisare che, come previsto nel Vademecum, il Giudice ben può, previa istanza del CTU, concedere allo stesso una proroga per il deposito della relazione peritale, ma – ciò che non viene detto in tale Vademecum – occorre avere riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 154 co. 1, secondo capoverso, c.p.c., il quale prevede che: *“Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato”* e dell'art. 154 co. 1 c.p.c. secondo il quale *“La proroga non può avere una durata superiore al termine originario”*.

A parte la perentoria formulazione delle norme procedurali sopra richiamate, la valenza dei predetti limiti normativi trova conferma nella giurisprudenza di merito (Trib. Varese, 10.1.2012) e in quella di legittimità (Cass. SS.UU. 30.7.2008 n. 20604; Cass. 17.11.2010 n. 23227), in cui viene anche precisato che la proroga deve essere comunque richiesta dal Consulente prima che sia scaduto il termine per il deposito della relazione.

In ordine alla possibilità, in alternativa alla cancellazione dall'elenco, di una istanza motivata inerente ad una richiesta di sospensione temporanea dall'elenco stesso, ritengo che essa possa essere richiesta qualora vi sia un giustificato motivo che non consenta al Consulente di prestare il proprio ufficio per un periodo di tempo determinato, fermo restando – a mio avviso – che spetta comunque al Giudice se accogliere o meno l'istanza previa valutazione dei motivi sui quali essa si fonda.

Resto a disposizione per gli eventuali chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

**Avv. Marco Bertinelli Terzi**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned below the typed name.